



## **MOLESTIA O DISTURBO ALLE PERSONE**

**Cass. Civ., sez. III, 20 settembre 2010, n. 19851.**

Va riconosciuto il danno biologico, subito dalle persone a seguito dei rumori emessi da un locale sottostante l'abitazione dei danneggiati, quale lesione dell'inviolabile diritto della persona alla salute. Tuttavia non rappresenta una situazione tale da richiedere la chiusura anticipata del locale essendo sufficiente limitare e ridurre i rumori e gli schiamazzi notturni.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TERZA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele	- Presidente -
Dott. URBAN Giancarlo	- Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita	- rel. Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo	- Consigliere -
Dott. AMENDOLA Adelaide	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**sentenza**

sul ricorso 10325/2006 proposto da:

G.P., G.E., G.B., (OMISSIS), M.D., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO 107, presso lo studio dell'avvocato GELERA GIORGIO, rappresentati e difesi dall'avvocato VIDA FULVIO giusta delega a margine del ricorso;  
- ricorrenti -

**contro**

EXCALIBUR SRL (OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. ME.Gi., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S GIOVANNI LATERANO 210, presso lo studio dell'avvocato STIGLIANI ANTONIO, rappresentata e difesa dall'avvocato LUNDER DARIO giusta delega in calce al controricorso;  
- controricorrente-

avverso il provvedimento n. 317/2005 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, Sezione Prima Civile, emessa l'8.4.2005, depositata il 20/05/2005; R.G.N. 976/2003;



udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/07/2010 dal Consigliere Dott. CHIARINI Maria Margherita;  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza del 14 aprile 2005 la Corte di appello di Trieste, in parziale accoglimento dell'appello della s.r.l. Excalibur, riformava la sentenza di primo grado che l'aveva condannata a chiudere l'esercizio di paninoteca e a far uscire i clienti dopo le ore 23 onde salvaguardare l'esigenza di riposo del G. - M., abitanti al piano sovrastante, che avevano agito ai sensi degli artt. 844, 2043 e 2058 c.c., ravvisando l'eccessività del sacrificio imposto alle esigenze della produzione della predetta società.

Invece era sufficiente, per il risarcimento del danno alla salute degli attori, secondo i sintomi soggettivi dai medesimi rivelati, in mancanza di prova di lesione all'integrità psico-fisica secondo i certificati medici prodotti, la somma che determinava, in via equitativa, per G.P. e M.D. in Euro 100 mensili da giugno 1996 a dicembre 1998 - data in cui era stata emessa nei confronti della società Excalibur l'ordinanza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. - da confermare - sulle misure da adottare per rendere tollerabili le propagazioni rumorose (silenziatore del macchinario e del banco frigo con migliore collocazione e controllo degli antivibranti mediante installazione di fonoisolamento ed eliminazione di ponti acustici delle tubazioni del fluido refrigerante; obbligo di imporre il silenzio agli avventori e di inibire l'uso di apparecchi tv e hi - fi dopo le ore 23; installazione di un tendone fonoisolante di opportuna densità, e rivestimento con fonoassorbente del muro di cinta), e per gli altri danneggiati, in mancanza di idonea documentazione, in via presuntiva Euro 50 mensili per 30 mesi.

Ricorrono per cassazione B., P., G.E. e M.D. cui resiste la s.r.l. Excalibur.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. - Con il primo motivo denunciano "violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 115 c.p.c. e art. 2697 c.c." per avere la Corte di merito ritenuto il preuso della paninoteca rispetto all'abitazione del piano sovrastante da parte dei ricorrenti utilizzando prove illegittimamente acquisite al termine del giudizio di secondo grado prima dell'udienza collegiale, dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni.

Il motivo è inammissibile per mancanza di decisività della circostanza che i ricorrenti assumono illegittimamente esaminata. Ed infatti la *ratio decidendi* è il contemperamento degli interessi della produzione e del riposo, mentre il preuso è una considerazione marginale, che non ha influito sul *decisum*.

2. - Con il secondo motivo deducono: "Violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 844 e 2043 c.c." perchè le propagazioni rumorose inevitabili sono sopportabili, nei limiti della normale tollerabilità, per contemperare le esigenze della



produzione con quelle della proprietà, ma al di fuori di esse sono illegittime e costituiscono fatto illecito. Nella specie i limiti di tollerabilità di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 erano abbondantemente superati, con accertamento passato in giudicato, e perciò il preuso era irrilevante.

Il motivo è inammissibile per mancanza di correlazione con la *ratio decidendi* e carenza di interesse.

I giudici di appello infatti, nel confermare, come evidenziato in narrativa, gli accorgimenti da adottare e nel riconoscere il diritto risarcitorio hanno ritenuto l'illegittimità delle propagazioni rumorose.

**3.** - Con il terzo motivo deducono: "Violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5. Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti" perchè i giudici di merito hanno contraddittoriamente affermato che le immissioni sono diminuite dopo l'ordinanza del 1994 *ante causam*, pur dando atto che non il banco frigo, ma la lavatazzina era stata riparata.

Il motivo, volto ad ottenere una diversa valutazione delle circostanze di fatto, è inammissibile.

**3.1** - Lamentano quindi che erroneamente i danni sono stati considerati di natura soggettiva e morale mentre sono fisici e perciò in relazione ad essi, anche per la quantificazione, era stata chiesta C.T.U., disattesa. Il motivo è infondato.

I giudici di merito hanno riconosciuto agli attori il danno non patrimoniale conseguito alla lesione dell'inviolabile diritto della persona alla salute, correttamente inquadrato come danno biologico, e lo hanno quindi liquidato in via equitativa, in base all'art. 1226 c.c..

**4.** - Con il quarto motivo deducono: "art. 360 c.p.c., n. 5. - Omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti", in quanto l'apposizione del telone fonoisolante si era rivelata misura inutile e dannosa, tant'è che il Pretore l'aveva inibita e la relativa ordinanza non era stata esaminata dalla Corte di merito.

La censura è inammissibile perchè attiene alle modalità di esecuzione della sentenza impugnata che appartengono al giudice competente, ai sensi dell'art. 612 c.p.c..

**5.** - Concludendo il ricorso va respinto. Si compensano le spese del giudizio di cassazione.

#### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2010